

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 1404-A}

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE MAZZARRINO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(MALAGODI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(TAVIANI)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VASECCHI)

nella seduta del 20 dicembre 1972

Integrazioni e modifiche al Fondo speciale di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, destinato alla ricerca applicata

Presentata alla Presidenza il 22 marzo 1973

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, che convertiva il decreto-legge n. 918 del 30 agosto 1968, ha previsto la costituzione in Fondo speciale presso l'IMI della somma di 100 miliardi di lire da destinarsi al finanziamento di programmi di ricerca applicata.

Nell'ambito di più ampi provvedimenti intesi a promuovere lo sviluppo dell'economia

nazionale ed a favorire la ripresa congiunturale, la costituzione del Fondo IMI è stata motivata dal convincimento che un concreto apporto finanziario dello Stato all'attività di ricerca e sviluppo a livello industriale, specie nei settori caratterizzati da un più spiccato dinamismo tecnologico, costituisce fattore indispensabile per incentivare il recupero del divario tecnologico esistente nei confronti dei

paesi più progrediti ed accelerare conseguentemente il progresso e lo sviluppo dell'industria nazionale.

Il Fondo ha carattere rotativo ed è amministrato dall'IMI il quale — in base alle disposizioni finora vigenti e che vengono modificate dal presente disegno di legge — è tenuto ad erogare le disponibilità:

a) sotto forma di partecipazione al capitale di società di ricerca costituite da enti pubblici economici, imprese industriali o loro consorzi;

b) sotto forma di crediti agevolati ad imprese industriali o loro consorzi, destinati all'esecuzione di progetti di ricerche;

c) sotto forma di interventi nella spesa, nella misura non superiore al 70 per cento dei progetti di ricerca proposti da imprese industriali e di ricerca e loro consorzi, disciplinati da convenzioni o contratti che prevedono il rimborso degli interventi in rapporto al successo della ricerca ovvero, in caso contrario, all'acquisizione degli studi e dei risultati della ricerca all'IMI.

Hanno la precedenza negli interventi dell'istituto le società costituite dagli enti pubblici economici, le imprese e loro consorzi che dispongano di personale e di laboratori di ricerca attrezzati per una immediata ed adeguata verifica delle possibilità di trasferimento sul piano produttivo dei risultati della ricerca o che collaborino a progetti di rilevanza internazionale.

Per l'erogazione da parte IMI delle disponibilità del Fondo, il CIPE nella seduta del 19 novembre 1968 ha emesso una serie di direttive, che possono essere così sintetizzate nei loro aspetti salienti:

l'ambito nel quale opera il Fondo è costituito dalle attività di ricerca industriale (ricerca e sviluppo), con l'esclusione di quei programmi il cui finanziamento già avviene attraverso altri canali, ed in particolare dei programmi nucleari e di quelli spaziali nazionali ed internazionali (ELDO ed ESRO). L'inclusione dei progetti di ricerca nell'ambito di iniziative internazionali coerenti con le direttive di politica economica del Governo costituisce elemento preferenziale;

l'intervento sotto forma di partecipazione al capitale di società di ricerca deve essere inteso come uno strumento di promozione della ricerca e sviluppo più che come un semplice finanziamento.

Le direttive del CIPE fissano inoltre le condizioni di intervento e di erogazione, i criteri di priorità, la forma delle istruttorie,

dei controlli, le quote destinate alle medie e piccole imprese.

Le deliberazioni prese dall'IMI in base alle direttive di cui sopra sono trasmesse al CIPE per l'approvazione definitiva.

Il CIPE ha infine raccomandato che l'utilizzo del Fondo risponda al criterio della maggiore efficacia di impiego dei mezzi a disposizione, evitando dispersioni delle erogazioni.

Risulta pertanto chiaro il principio ispiratore di base dell'intervento: si tratta di ricerca applicata, nel quadro e nei limiti di un sostegno incentivante per un rafforzamento strutturale del sistema economico, ed in particolare del sistema industriale nazionale.

Non si è voluto cioè dotare genericamente il paese di nuovi mezzi per la ricerca applicata, ma si è inteso favorire uno sforzo di ricerca applicata nel quadro di una politica di espansione produttiva: lo sviluppo industriale ha costituito l'obiettivo principale dell'intervento. In definitiva, attraverso una procedura di stimoli alla ricerca applicata si è voluto realizzare uno strumento di politica industriale nuovo che, nel quadro dei mezzi già messi a disposizione delle imprese dal sistema bancario e dallo Stato, offrisse copertura finanziaria — ed in certi casi, anche del rischio — all'attività di ricerca industriale, in quanto vero e proprio investimento, così da fronteggiare i tempi nuovi, nei quali l'innovazione dei prodotti e degli stessi procedimenti produttivi assume rilevanza determinante.

Da qui l'opportunità di avvalersi, per la parte operativa, di un istituto finanziario specializzato e dotato di lunga esperienza nel campo dello sviluppo industriale.

I risultati della nuova iniziativa legislativa sono stati immediati e consistenti. L'IMI ha infatti ricevuto fin dall'inizio una crescente massa di richieste, che col passare degli anni è divenuta veramente imponente: nonostante il tempo occorso per la creazione *ex novo*, presso l'IMI, delle necessarie qualificate strutture istruttorie e di controllo e per la definizione e perfezionamento della convenzione con il Ministero del tesoro, già all'inizio dell'estate del 1971, la disponibilità di 100 miliardi, fra finanziamenti già impegnati e domande in corso di istruttoria, era da considerarsi praticamente esaurita.

Di qui l'esigenza, prontamente recepita dagli organi di Governo e dal Parlamento, di provvedere con tempestività ad un, sia pure parziale, rifinanziamento del Fondo. A ciò si è provveduto attraverso il decreto-legge 5 luglio 1971, n. 420, convertito nella legge 4 ago-

sto 1971, n. 588, che ha portato la disponibilità del Fondo dagli iniziali 100 miliardi agli attuali 150.

Vale la pena a questo punto di tentare un primo bilancio dei risultati finora conseguiti attraverso l'attività del Fondo IMI. A soli 4 anni di distanza dalla sua istituzione, nonostante l'inevitabile lentezza dell'avvio, dovuta alla novità dello strumento, e nonostante la lunghezza dei cicli operativi, si può già affermare che tali risultati sono incoraggianti. Al di là delle considerazioni che possono scaturire dall'esame dei dati statistici, esame che verrà effettuato più avanti, si può senz'altro affermare che il Fondo si è già rivelato un validissimo strumento di incentivazione della ricerca industriale. In primo luogo esso ha conseguito i seguenti importanti risultati:

l'acquisizione, in seno all'IMI, di una consolidata metodologia per quanto riguarda il finanziamento ed il controllo delle ricerche;

l'acquisizione, in seno alle aziende, dell'ormai fermo concetto di « ricerca intesa come investimento », con conseguente esigenza di programmare sia la ricerca stessa che tutti gli sviluppi industriali che dalla utilizzazione dei risultati possono derivare;

l'istituzionalizzazione di un colloquio responsabile, ed altamente qualificante per i ricercatori, tra questi e gli organi decisionali dell'azienda, in quanto ambedue corresponsabili delle proposte, dello svolgimento e dello sfruttamento, in termini di economia aziendale, dei progetti di ricerca;

l'avviamento di un colloquio, prossimo ad essere istituzionalizzato, tra il mondo accademico della ricerca (università, laboratori del CNR, stazioni sperimentali, ecc.) ed il mondo industriale.

La legge istitutiva e le direttive del CIPE hanno attribuito al Fondo una natura che sostanzialmente non è di iniziativa ma di supporto, in quanto esso è destinato non tanto a suscitare direttamente, quanto a rendere attuabili iniziative assunte dal mondo industriale nel campo della ricerca, previo accertamento della loro validità. Si può tuttavia rilevare che l'utilizzazione della forma di intervento prevista dalla lettera a) dell'articolo 4 della legge istitutiva, e cioè la partecipazione al capitale di società di ricerca, ha reso possibile lo sviluppo anche di un'azione promozionale, in quanto ha consentito di far convergere gli sforzi dei maggiori gruppi industriali italiani su temi di ricerca che i gruppi stessi non avrebbero potuto svolgere isolatamente e che pertanto non sarebbero mai stati proposti d'iniziativa di singole aziende. Le tre

maggiori società di ricerca finora costituite, Tecnomare, Sago e Tecnocasa, si apprestano ad affrontare imponenti problemi di ingegneria dei sistemi (la prima l'esplorazione e lo sfruttamento del fondo del mare, la seconda l'automazione dell'assistenza sanitaria, la terza l'industrializzazione dell'edilizia scolastica, ospedaliera e residenziale economica, per un costo totale di ricerche dell'ordine di 30 miliardi di lire), che hanno un elevato contenuto economico industriale ed insieme sociale, e che si inquadrano perfettamente in quelli che sono i più avanzati indirizzi di ricerche a grande respiro.

Alla fine del 1972, a fronte di 214 progetti già istruiti ed esaminati, il totale delle assegnazioni assommava a 109 miliardi di lire. Rimanevano pertanto, a valere sulla totale disponibilità del Fondo, 41 miliardi di lire in cifra tonda, per una metà circa riservati al sud (peraltro con limitate prospettive di rapida utilizzazione per le note carenze di strutture di ricerca in quelle regioni) e per l'altra metà più che ampiamente coperti da una ottantina di domande in istruttoria.

La distribuzione dei fondi assegnati vede:

una larga partecipazione delle medie e piccole aziende, con una percentuale notevolmente superiore (23 per cento circa) a quella minima del 15 per cento fissata dal CIPE;

un'incidenza del 30 per cento sul totale degli « interventi nella spesa », dei finanziamenti cioè concessi ai progetti più rischiosi ed il cui rimborso è legato soltanto all'ottenimento del successo;

un'incidenza pari al 25 per cento del totale dei fondi assegnati al settore elettronico, a testimonianza della concentrazione degli sforzi di ricerca dell'industria nei settori tecnologicamente più avanzati. (Si accennerà più avanti alla particolare posizione del settore delle costruzioni aeronautiche, mentre si ricorda che quelli spaziale e nucleare sono al di fuori dell'ambito di operatività del Fondo).

A valere sui contratti già stipulati, che assommavano a fine 1972 a lire 80 miliardi in cifra tonda (sui 109 miliardi assegnati), erano stati erogati a « stato di avanzamento » lire 24 miliardi circa, importo da considerarsi in linea con la durata media delle ricerche e con il minor impegno finanziario che si registra normalmente nelle prime fasi delle ricerche, rispetto alle successive.

A fine 1972 erano stati completati 12 progetti: 8 di essi hanno avuto pieno successo, mentre altri 4, pur essendo stati interrotti per ragioni diverse di carattere tecnico e commerciale, hanno comunque consentito l'acquisizio-

ne di risultati intermedi soddisfacenti tanto da indurre le aziende interessate, anche nei casi di « intervento nella spesa » di cui alla lettera c) dell'articolo 4 della legge, ad impegnarsi al rimborso del finanziamento ottenuto per poter conservare la proprietà di tali risultati. Dato il breve tempo trascorso — ovviamente in rapporto alla natura della materia — dall'istituzione del Fondo, si tratta naturalmente di progetti di relativamente limitata entità, portati avanti da industrie di modeste dimensioni, peraltro perfettamente qualificate sotto l'aspetto delle capacità di ricerca e tecnologiche e dotate di attrezzature adeguate, che dalle ricerche compiute hanno tratto nel complesso benefici notevoli di carattere industriale. Altri 10-15 progetti di maggiori dimensioni erano a quella data in via di completamento ed anche per essi si configurano favorevoli risultati. Con il gennaio 1973 sono entrati così in ammortamento finanziamenti per un importo complessivo di oltre 8 miliardi. Nel valutare questa cifra occorre ovviamente considerare che su di essa non incidono ancora i numerosi progetti di maggiore impegno, e quindi di durata sensibilmente più lunga, in corso di svolgimento.

I dati illustrati, pur nella loro necessariamente estrema sinteticità, testimoniano l'interesse suscitato dal Fondo nel mondo industriale, ad ogni livello, nonché la capacità dimostrata dal Fondo stesso di sapersi adattare alle esigenze dell'industria.

Dimostrano altresì che le residue disponibilità del Fondo a valere sulle precedenti due assegnazioni per complessivi 150 miliardi sono prossime all'esaurimento. Infatti, al 31 dicembre 1972 risultavano in istruttoria presso l'IMI 80 domande per un costo complessivo di ricerche di circa 130 miliardi di lire, 15 dei quali riguardanti il Mezzogiorno. Ulteriori numerose domande di finanziamento erano già pervenute all'IMI a quella data e molte altre sono state inoltrate successivamente, mentre è preannunciata la presentazione — da parte di importanti gruppi industriali, pubblici e privati — di alcuni impegnativi progetti, da svolgere in buona parte nel Mezzogiorno, e riguardanti i settori di avanzata tecnologia: fra di essi sono da citare quelli delle costruzioni aeronautiche, chimico-farmaceutico, dei trasporti ad alta velocità, termoelettromeccanico.

Non è, d'altra parte, prevedibile che il Fondo possa contare sui rientri di una certa consistenza a breve scadenza. Infatti tenuto conto dei tempi di rodaggio iniziale, di quelli necessari per le istruttorie, l'approvazione da

parte del CIPE e la definizione dei contratti, lo svolgimento delle ricerche e di trasferimento dei risultati sul piano industriale (per i progetti di maggior consistenza mediamente non meno di 4-5 anni), l'IMI si attende che tali rientri possano cominciare a manifestarsi solo a partire dal 1975-76.

In tali condizioni appare evidente la necessità di una nuova adeguata assegnazione di mezzi finanziari al Fondo, per assicurare continuità alla sua fruttuosa attività ed evitare che essa debba interrompersi in una promettente fase di sviluppo, con tutti i conseguenti riflessi negativi sullo sforzo di adeguamento e potenziamento delle capacità di ricerca e quindi sulla competitività stessa della nostra industria sul piano internazionale.

Non si deve d'altra parte dimenticare che già durante la discussione in sede parlamentare del disegno di legge istitutivo del Fondo, e successivamente durante quella per il disegno di legge del luglio 1971 relativo al primo rifinanziamento di 50 miliardi di lire, proprio in rapporto alla riconosciuta fondamentale importanza dei fini che con l'istituzione del Fondo ci si proponeva, erano stati formulati, da parte di autorevoli colleghi, rilievi circa la relativa limitatezza dei fondi assegnati, mentre, nel 1971, furono anche formulate delle proposte di emendamento per aumentare sensibilmente l'importo di rifinanziamento del Fondo.

Il disegno di legge all'esame intende appunto venire incontro alle esigenze ed opportunità sopra indicate, attraverso la previsione di un ulteriore aumento delle vigenti autorizzazioni di spesa di 100 miliardi di lire, da ripartirsi, in relazione ai previsti tempi tecnici dei vari programmi, in un periodo di cinque anni.

Circa l'entità del nuovo rifinanziamento, essa è da ritenere indispensabile per consentire l'avvio di quei progetti più impegnativi nei settori di tecnologia avanzata di cui si è fatto cenno in precedenza. Esigenze ulteriori potranno essere fronteggiate con nuovi provvedimenti di rifinanziamento in relazione alle necessità dei progetti ed alla valutazione del Governo e del Parlamento.

Il disegno di legge prevede altresì alcune consistenti modifiche al sistema di articolazione e di erogazione dei contributi ed alla misura della loro entità.

In particolare, per quanto riguarda la forma di intervento nella spesa di cui alla lettera c) dell'articolo 4 della legge n. 1089, è inserita (ultimo comma della lettera c) dell'articolo 2 del nuovo disegno di legge) la

possibilità di elevare, da parte del CIPE, il limite percentuale di tale intervento per i progetti riguardanti i settori tecnologicamente avanzati e ad alto impiego di lavoro fino a consentire l'intera copertura delle spese previste per la ricerca applicata e dei costi non ricorrenti di sviluppo ed industrializzazione del prodotto, restando a carico dell'industria i costi ed i rischi della produzione. Si tratta ovviamente, di finanziamenti che saranno rimborsati dall'industria in relazione al successo delle ricerche.

Viene inoltre introdotta (lettera *d*) dello stesso articolo 2) la facoltà da parte del CIPE di concedere contributi a fondo perduto per i progetti di ricerca aventi particolare rilevanza tecnologica, a valere su una quota del fondo determinata ed in misura percentuale non superiore al 20 per cento del costo di ciascun progetto.

Tali contributi potranno essere cumulati con le altre agevolazioni (credito agevolato o intervento nella spesa), ovviamente nel limite massimo corrispondente al costo complessivo della ricerca.

Anche le anzidette innovazioni sono intese a facilitare l'attuazione dei nuovi preannunciati programmi di grande rilevanza tecnologica e di notevole costo dei quali si è detto in precedenza. In questo quadro un aspetto particolare merita di essere sottolineato: le proposte modifiche tendono ad assicurare all'industria italiana anche la possibilità di partecipare, a parità di condizioni con i *partners* stranieri, a grandi programmi internazionali di ricerca e sviluppo.

La possibilità di assunzione da parte del pubblico operatore della totalità dei costi di ricerca e di quelli di sviluppo non ricorrenti relativi a tali programmi è intesa infatti a colmare il divario esistente fra il regime di sostegno del quale l'industria italiana poteva finora fruire attraverso l'utilizzo del Fondo IMI, e quelli esistenti negli altri paesi caratterizzati da alti livelli di industrializzazione, nei quali, da tempo, la totalità delle spese relative a programmi di ricerca e sviluppo di particolare impegno tecnologico, compresi i costi non ricorrenti per l'industrializzazione dei prodotti, sono assunti direttamente dai rispettivi governi.

L'innovazione tecnologica rappresenta l'elemento più dinamico dello sviluppo industriale nelle società avanzate. Essa è l'ultimo stadio del processo per cui dalla ricerca si giunge ai nuovi beni — strumentali o di consumo — che si affermano sul mercato e si sostituiscono ai precedenti.

Nell'ambito di una economia di mercato aperta alla concorrenza interna ed internazionale, sono in genere le imprese ad assumersi spontaneamente il rischio di condurre attività di ricerca in vista del conseguimento di innovazioni, di cui la protezione della proprietà industriale assicura lo sfruttamento commerciale.

Tuttavia, nei grandi paesi industriali l'intervento dello Stato è stato decisivo sia nel determinare una serie di innovazioni che non avrebbero trovato immediata rispondenza sul mercato e sarebbero quindi sfuggite all'iniziativa delle imprese, sia nel consentire realizzazioni richiedenti sforzi di ricerca e sviluppo di entità tale, in rapporto alla complessità dei problemi implicati ed ai mezzi occorrenti per affrontarli, da renderne i costi non sopportabili da singole imprese, per quanto grandi possano essere le loro dimensioni.

Gli esempi più significativi si sono avuti nei settori nucleare, spaziale e delle costruzioni aeronautiche. Al riguardo è sufficiente ricordare, sul piano europeo, gli ingentissimi oneri assunti — nel passato più recente — dai rispettivi governi per il programma anglo-francese dell'aereo supersonico civile *Concorde* e per il programma multinazionale « *Aerobus* », i quali al di là dei risultati che potranno avere sul piano commerciale, hanno assicurato e stanno assicurando comunque alle rispettive industrie un formidabile grado di avanzamento tecnologico e conseguenti rilevanti progressi della loro competitività.

Attualmente si tende sempre di più ad utilizzare l'intervento dello Stato a sostegno della ricerca anche per stimolare innovazioni che rispondano ad obiettivi di carattere sociale, nei settori degli inquinamenti, dell'urbanizzazione, dei trasporti, ecc. D'altra parte non può essere messo in dubbio che lo sviluppo industriale e la competitività internazionale delle imprese costituiscano anch'essi obiettivi di preminente interesse sociale, in quanto condizioni essenziali per lo sviluppo economico generale e quindi dell'occupazione. Né in questa visione possono essere trascurati i vantaggi indiretti che si ottengono mediante il trasferimento e l'applicazione delle conoscenze acquisite ad altri settori di attività, rispondenti alla domanda del mercato.

Per queste ragioni di pubblico interesse gli Stati industrialmente avanzati hanno posto in atto politiche tendenti a ridurre per le imprese i rischi finanziari connessi alle attività di ricerca, ed anche procedure che consentano alle imprese stesse di coprire inte-

gralmente i costi relativi a programmi di particolare impegno.

Parlando nei settori dei quali, nei grandi paesi industriali, si sono avuti gli esempi più massicci d'intervento dello Stato ed i risultati più macroscopici, sono stati citati quelli nucleare e quello spaziale.

Questi settori sono stati esclusi, per direttiva del CIPE (19 novembre 1968) dall'ambito operativo del Fondo IMI, in quanto i relativi programmi di ricerca e sviluppo, anche aventi carattere industriale, possono essere finanziati attraverso altri canali.

Quanto al settore delle costruzioni aeronautiche, a parte il progetto MRCA 75, per il quale il CIPE utilizzò il 30 marzo 1971 un accantonamento di 7,4 miliardi di lire per superare la contingente situazione di carenza di fondi sul bilancio del Ministero della difesa, cui devono normalmente far capo le spese per le ricerche di carattere militare, nessun altro progetto è stato finora sottoposto dall'IMI all'esame del CIPE. E ciò in ossequio ad una specifica direttiva del CIPE stesso che in data 26 maggio 1971, in risposta ad un quesito dell'Istituto mobiliare, ha indicato il criterio di accantonare, per il momento, i progetti di ricerca inerenti il settore aeronautico per i quali erano già pervenute domande di finanziamento, per consentire di inquadrarli nell'ambito del programma di sviluppo dell'industria aeronautica nel suo insieme a quell'epoca in corso di elaborazione.

In proposito va ricordato che nel luglio 1967 il CIPE aveva costituito un'apposita commissione interministeriale (la cosiddetta commissione Caron) per i problemi aeronautici. Essa concluse la sua attività alla fine del 1969 con una relazione finale che enunciava i punti fondamentali per un possibile sviluppo dell'industria aeronautica nazionale.

In sintesi, tali punti erano essenzialmente i seguenti:

1) necessità di una ristrutturazione dell'industria aeronautica italiana, in primo luogo attraverso la collaborazione delle due maggiori aziende nazionali del ramo, così da acquisire dimensioni che consentissero di disporre delle capacità di ricerca e di sviluppo necessarie per realizzare, mediante accordi di cooperazione, nuovi velivoli, e di costituire così un efficiente e valido interlocutore italiano per le collaborazioni internazionali. Veniva inoltre sancito il criterio che gli sviluppi della nuova struttura dovessero avvenire, nei limiti del possibile, nelle regioni meridionali;

2) in parallelo con tale ristrutturazione, necessità di un adeguato intervento pubblico, per il supporto di nuove realizzazioni aeronautiche, in relazione all'imponenza dei mezzi necessari;

3) l'intervento pubblico per il supporto relativo agli studi e realizzazioni di nuovi aerei potrebbe essere attuato attraverso il Fondo IMI, mediante adeguate direttive del CIPE;

4) necessità di disporre di un Centro nazionale di ricerche e prove, per assicurare l'adeguato sviluppo dell'attività di ricerca per la realizzazione di nuovi aerei; l'istituzione di tale centro dovrebbe essere promossa e finanziata dallo Stato ed il centro stesso aperto alla partecipazione delle aziende interessate, pubbliche e private;

5) auspicio che gli studi e le realizzazioni dei nuovi aerei potessero effettuarsi attraverso collaborazioni internazionali con *partners* di adeguato livello tecnologico, su basi tali da comportare una partecipazione italiana, scientificamente e tecnologicamente impegnata, commercialmente valida e dotata di prospettive autonome. A queste condizioni la commissione considerava positivamente anche la prospettiva di accordi con l'industria americana, capaci di assicurare alla nostra industria un rilevante « salto di qualità », come pure la possibilità di accesso al più grande mercato aeronautico mondiale.

In aderenza agli orientamenti espressi dalla commissione interministeriale, nel novembre 1969 venne costituita la società Aeritalia, pariteticamente fra Finmeccanica e FIAT, che vi hanno apportato le rispettive attività aeronautiche.

Successivamente, da parte della stessa Aeritalia, è stato studiato e messo a punto il noto programma per la realizzazione e costruzione, con creazione nel Mezzogiorno di un nuovo impianto *ad hoc*, di aerei civili di tipo avanzato, programma concepito al fine di rilanciare l'industria aeronautica nazionale, inserendola nel settore degli aerei commerciali attraverso un accordo di stretta collaborazione, conforme ai principi della commissione Caron, con una delle aziende americane più qualificate del settore.

Tale programma venne sottoposto al Governo fin dal marzo 1971: dopo accurato esame da parte degli organi della programmazione, che consentì un'ulteriore messa a punto, esso venne esaminato in successive riunioni ristrette dei Ministri interessati ed infine sottoposto al CIPE dalle partecipazioni statali.

In data 11 novembre 1971 il Comitato interministeriale formalizzava l'approvazione del programma stesso, del quale veniva accertata la conformità al programma economico-nazionale.

Con la sua delibera il CIPE impegnava inoltre il Governo ad accordare un supporto finanziario per i costi di ricerca e sviluppo mediante il ricorso al Fondo IMI, ed a tal fine invitava le amministrazioni competenti (bilancio e tesoro) a disporre perché, mediante i necessari provvedimenti legislativi, venissero assicurati al Fondo stesso adeguati mezzi finanziari e perché fossero previsti opportuni meccanismi di intervento nella spesa per agevolare la realizzazione di progetti di ricerca e di particolare rilevanza tecnologica.

Infine la delibera precisava che il programma Aeritalia doveva intendersi come punto di partenza e prima fase di un più generale programma promozionale dell'intera industria aeronautica, esteso cioè, oltre al settore delle costruzioni di velivoli, anche a quelli motoristico, dell'avionica, della strumentazione, degli equipaggiamenti e degli altri impianti.

Soltanto nel settembre dello scorso anno, cioè a quasi un anno dalla delibera del CIPE, quest'ultimo ha sciolto la riserva, contenuta nella delibera stessa, relativamente alle localizzazioni rispettivamente nelle zone di Foggia e di Napoli del nuovo stabilimento Aeritalia e del Centro ricerca, per il quale, peraltro, non sono stati ancora messi a punto i provvedimenti relativi alla sua costituzione ed al suo finanziamento.

In questo senso, pertanto, il presente disegno di legge, nell'ambito dei fondamentali scopi di carattere più generale che sono stati illustrati in precedenza, risponde anche alla esigenza di assolvere — senza ulteriori pregiudizievole ritardi — ad un impegno assunto da tempo dal Governo e che condiziona la realizzazione di un programma avanzato, già approvato dal CIPE, rendendo possibile l'accesso al Fondo IMI del settore delle costruzioni aeronautiche, finora — come detto — « accantonato », sotto questo aspetto, in attesa della definizione di programmi come quello Aeritalia e di altri che stanno maturando: in questo senso appare attuale il riferimento al comparto elicotteristico.

Quello aeronautico è — come visto — un settore di preminente interesse pubblico sotto l'aspetto dell'avanzamento tecnologico, che ha sempre svolto funzioni « pilota » nel contesto industriale dei paesi maggiormente progrediti, con le conseguenti ricadute su numerosi altri settori.

Appare superfluo ricordare come dal dopoguerra ad oggi, per mancanza di sostegno pubblico, le attività aeronautiche si siano trovate nel nostro paese, in condizioni di notevole divario tecnologico dimensionale e produttivo, rispetto a quelle dei paesi più industrializzati che, negli ultimi 30 anni, hanno potuto beneficiare di adeguati e continui supporti da parte dei rispettivi Governi.

Una sostanziale riduzione di tale divario, che gli anzidetti programmi si ripromettono di conseguire, appare pertanto necessaria per assicurare allo sviluppo economico nazionale l'apporto di questo settore chiave: ciò anche in vista dei problemi che si porranno, a breve scadenza, in relazione all'assetto europeo che la Comunità persegue con particolare priorità proprio in questo settore, ad evitare che la nostra industria del ramo possa rimanere tagliata fuori da tale assetto.

Si è ritenuto di soffermarsi con una certa diffusione, nell'ultima parte della presente relazione, sul tema del settore delle costruzioni aeronautiche e del suo rilancio in quanto esso fornisce un esempio concreto ed attuale dei problemi che il disegno di legge in esame si propone di contribuire ad avviare a soluzione. Si desidera peraltro sottolineare ancora una volta, in chiusura, che esso costituisce tuttavia solo un aspetto particolare anche se importante e di immediata urgenza, del più generale impegno che attraverso il disegno di legge stesso il Governo intende perseguire: lo sviluppo della ricerca applicata e la promozione industriale del nostro paese in quei settori di tecnologia avanzata che costituiranno, nel prossimo futuro, le direttrici principali dello sviluppo delle economie più progredite e nei quali da tempo si concentra l'azione di supporto statale negli altri maggiori paesi industriali.

MAZZARRINO, *Relatore.*

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA)

La XII Commissione esprime parere favorevole, manifestando la sua perplessità sulla facoltà concessa al CIPE di elevare il limite percentuale dell'intervento al fine di consentire l'intera copertura della spesa prevista per ciascuna ricerca, e di concedere contributi a fondo perduto nella misura fino al 20 per cento del Fondo per progetti di particolare rilevanza tecnologica (articolo 2).

Rileva inoltre che il parere di conformità del Ministero della ricerca scientifica prima

dell'approvazione del CIPE costituisce un inutile appesantimento di procedura, essendo il suddetto Ministero rappresentato in seno al CIPE (articolo 2).

La Commissione infine raccomanda che l'utilizzo del Fondo sia più strettamente collegato con gli orientamenti della programmazione economica e, in quest'ambito, siano fissati criteri che consentano alle piccole e medie aziende di beneficiare di una quota adeguata del Fondo stesso.

**DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO**

ART. 1.

L'autorizzazione di spesa destinata alla ricerca applicata, di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, integrata con l'articolo 1 del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 588, è elevata da 150 miliardi a 250 miliardi di lire. L'ulteriore somma di 100 miliardi di lire sarà versata sul fondo speciale costituito presso l'Istituto Mobiliare Italiano ai sensi del citato articolo 4.

ART. 2.

Il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, sono sostituiti dai seguenti:

« L'IMI è tenuto ad erogare le disponibilità del Fondo di cui al comma precedente in base alle direttive del CIPE:

a) sotto forma di partecipazione al capitale di società di ricerca costituite da enti pubblici economici, da imprese industriali o loro consorzi;

b) sotto forma di crediti agevolati ad enti pubblici economici, imprese industriali o loro consorzi, nonché alle società di ricerca di cui alla precedente lettera a);

c) sotto forma di interventi nella spesa — nella misura non superiore al 70 per cento dei progetti di ricerca — presentati dai soggetti di cui alla precedente lettera b), disciplinati da contratti che prevederanno il rimborso degli interventi in rapporto al successo della ricerca ovvero, in caso contrario, l'acquisizione degli studi e dei risultati della ricerca all'IMI.

In via eccezionale il CIPE può, per programmi che hanno per obiettivo la promozione dell'industria nazionale in settori tecnologicamente avanzati e ad alto impiego di lavoro, elevare l'intervento fino all'ammontare complessivo delle spese previste per la ricerca applicata e dei costi non ricorrenti necessari allo sviluppo del prodotto;

d) sotto forma di contributi nella spesa — in misura non superiore al 20 per cento — dei progetti di ricerca presentati dai soggetti di cui sopra aventi particolare rilevanza tecnologica da riconoscersi, di volta in volta, dal

**TESTO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

CIPE, il quale potrà consentire, altresì, la cumulabilità di detti contributi con le altre forme di intervento di cui alle precedenti lettere b) e c). La quota del fondo da destinare a contributi nella spesa sarà determinata dal CIPE.

I programmi, i progetti e le singole proposte esecutive con l'indicazione delle forme di utilizzazione dei risultati della ricerca, sono presentati dagli interessati all'IMI, che, previa istruttoria, li trasmette al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, che partecipa di diritto alle riunioni del CIPE per la trattazione della materia prevista dal presente articolo, verifica la conformità dei progetti agli indirizzi della politica scientifica nazionale e li sottopone all'approvazione del CIPE ».

ART. 3.

All'onere di lire 100 miliardi derivante dall'articolo 1 della presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, negli anni finanziari dal 1972 al 1976, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni pluriennali del Tesoro a scadenza non superiore a 9 anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

I certificati di credito saranno ammortizzati in 10 anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui è stata stabilita l'emissione dell'ultima quota dei certificati stessi, e frutteranno interessi pagabili in rate

ART. 3.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

semestrali posticipate il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi.

Ove le estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la Direzione generale del debito pubblico, la Commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, con un rappresentante della Direzione generale del Tesoro.

Ai certificati di credito, ai loro interessi ed agli atti comunque ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegio e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per gli anni 1972 e 1973, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni finanziari dal 1972 al 1976, le occorrenti variazioni di bilancio.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per gli anni 1972 e 1973, rispettivamente a carico e mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni finanziari dal 1973 al 1976, le occorrenti variazioni di bilancio.